



GARA COMUNITARIA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI DEL SII  
SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1-SVILUPPO

**ALLEGATO “D.1”**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL  
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)**

**LOTTO 1- NUOVI SVILUPPI**

## INDICE

Art. 1.	Valore delle premesse e degli allegati .....	3
Art. 2.	Oggetto del Contratto .....	4
Art. 3.	Decorrenza e durata .....	4
Art. 4.	Impegni specifici del Fornitore .....	5
Art. 5.	Condizioni di fornitura .....	5
Art. 6.	Personale del Fornitore.....	6
Art. 7.	Proprietà del software e dei dati .....	7
Art. 8.	Stati di avanzamento .....	7
Art. 9.	Collaudi .....	7
Art. 10.	Garanzia .....	8
Art. 11.	Penali .....	9
Art. 12.	Organi di gestione.....	10
Art. 13.	Modalità di esecuzione della fornitura .....	11
Art. 14.	Piano dei fabbisogni .....	11
Art. 15.	Corrispettivi .....	11
Art. 16.	Fatturazione .....	12
Art. 17.	Pagamenti.....	13
Art. 18.	Garanzia dell'esatto adempimento .....	13
Art. 19.	Sicurezza sul posto di lavoro .....	13
Art. 20.	Piano di trasferimento .....	15
Art. 21.	Divieto di cessione – Subappalto.....	15
Art. 22.	Risoluzione .....	15
Art. 23.	Forza maggiore.....	16
Art. 24.	Controversie.....	16
Art. 25.	Riservatezza - segreto di ufficio.....	17
Art. 26.	Responsabilità civile .....	17
Art. 27.	Brevetti e diritti d'autore .....	17
Art. 28.	Registrazioni – oneri fiscali .....	17
Art. 29.	Disposizioni generali .....	18

## TRA

L'Acquirente Unico SpA (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Guidubaldo Del Monte n. 45, 00197 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05877611003 nella persona .....

## E

.....(di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale in ..... codice fiscale ..... e partita IVA ....., nella persona del suo legale rappresentante ..... nella sua qualità di .....

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

## PREMESSO CHE

- A. Il sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito presso l'AU dall'Art. 1-bis della legge n.129 del 2010 ed è disciplinato dalle Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI);
- B. come previsto dal citato Art. 1-bis della legge n. 129 del 2010, il SII gestisce i flussi informativi fra gli attori del mercato energetico secondo i "principi di funzionamento" e i processi regolati dall'AEEGSI;
- C. l'AU in ottemperanza del d.lgs. n. 50 del 2016, ha indetto una gara comunitaria a procedura ristretta come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- D. il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati**

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità prevale su ciascuno di quelli che lo segue:

- Capitolato tecnico;
- Livelli di servizio e penali;
- Offerta tecnica ed economica del Fornitore;

- Disciplinare di gara.

## **Art. 2. Oggetto del Contratto**

2.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU della seguente fornitura più dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore, relativa a quanto segue:

**a) Sviluppo di sistemi applicativi:**

- a.1. Sviluppo di funzionalità fino a 15.000 punti funzione;
- a.2. Sviluppo di ulteriori funzionalità, fino ad un massimo di ulteriori 60.000 punti funzione.

**b) Manutenzione correttiva** delle funzionalità sviluppate:

- b.1.** Manutenzione correttiva delle funzionalità sviluppate di cui al precedente punto a.1;
- b.2.** Manutenzione correttiva delle funzionalità sviluppate di cui al precedente punto a.2.

**c) Servizi professionali a richiesta**, inerenti l'Assistenza tecnica al Gestore e la Manutenzione adeguata.

2.2 I servizi di cui ai punti a.1 e b.1 costituiscono il servizio base. Con riferimento alle attività di cui al punto a.1, AU si impegna a richiedere lo sviluppo di 15.000 PF entro la durata del contratto.

2.3 I restanti servizi, di cui ai punti a.2, b.2 e c), costituiscono servizi opzionali. L'eventuale attivazione dei servizi opzionali sarà richiesta da AU mediante comunicazione scritta. In caso di mancata attivazione delle opzioni su indicate non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso.

2.1 AU si riserva di apportare modifiche all'oggetto in questione a seguito di interventi normo-regolatorie che incidano sulle attività oggetto del presente contratto. Il Fornitore si impegna sin d'ora ad eseguire tali modifiche.

## **Art. 3. Decorrenza e durata**

3.1 L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto.

3.2 Il presente Contratto ha la durata di 60 mesi (cinque anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo Art. 22 e dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al presente comma fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo Art. 20.

#### **Art. 4. Impegni specifici del Fornitore**

##### 4.1 Il Fornitore si impegna a:

- a) eseguire i servizi di cui all'Art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, in conformità con quanto indicato nella documentazione allegata, nonché a raggiungere tutti gli obiettivi, anche temporali, riportati in detta documentazione;
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all'Art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU;
- c) eseguire le attività di cui all'Art. 2 con proprio personale specializzato;
- d) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- e) rispettare, per quanto applicabili, le norme UNI EN ISO 9001/2008 (per il settore EA33), ISO 9126 ed ISO 13407 ai fini della gestione e l'assicurazione della qualità;
- f) rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati ed a sua volta nominare gli amministratori di sistema e gli incaricati al trattamento dati conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dai provvedimenti del Garante della Privacy.

#### **Art. 5. Condizioni di fornitura**

5.1 Il Fornitore si impegna a produrre, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Piano esecutivo delle attività, di cui al paragrafo 8.4.1 del Capitolato. Il Fornitore si impegna altresì ad aggiornare periodicamente il suddetto Piano Esecutivo in relazione a quanto concordato con AU in sede di SAL, di cui all'Art. 8.4.4.

5.2 Il Piano esecutivo di cui al precedente comma, ed i successivi aggiornamenti, sono sottoposti alla verifica ed approvazione di AU, che potrà richiederne la loro modifica ed integrazione, in sede di SAL.

5.3 Il Fornitore si impegna a completare le prestazioni di cui alle lettere a) e c) dell'Art. 2, secondo le scadenze temporali riportate nel Piano esecutivo approvato, di cui al paragrafo 8.4.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui tali scadenze, determinate dalle date di collaudo complessivo positivo di cui al successivo Art. 9.3, non fossero

rispettate si applicano le penali di cui al successivo Art. 11.2.

## **Art. 6. Personale del Fornitore**

- 6.1 Il personale del Fornitore potrà avere accesso ai locali di AU per la esecuzione delle attività di cui all'Art.2, come previsto nel capitolo 8 del Capitolato, in coerenza con le modalità proposte in sede di offerta, o sulla base di quanto concordato con AU.
- 6.2 I nominativi ed i dati anagrafici delle persone che saranno impiegate presso la sede di AU dovranno essere comunicati, precisando i compiti loro assegnati, almeno una settimana prima dell'inizio della loro attività, salvo diverso accordo con AU.
- 6.3 Il Fornitore per l'esecuzione delle attività di cui all'Art.2 è tenuto ad impegnare personale qualificato, con profilo non inferiore rispetto a quanto richiesto nel Capitolato ed offerto dal Fornitore nell'offerta tecnica.
- 6.4 La sostituzione del personale del Fornitore utilizzato per le prestazioni della fornitura di cui all'Art.2 potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- a. su richiesta di AU entro 30 (trenta) giorni solari dalla formalizzazione della richiesta, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da AU, a suo insindacabile giudizio, non adeguata alla perfetta esecuzione delle attività cui è stata assegnata dal Fornitore. L'esercizio da parte di AU di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per AU;
  - b. su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi che dovranno essere dimostrati con idonea documentazione, con un preavviso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni solari e previa autorizzazione di AU.
- 6.5 Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare ad AU il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita.
- 6.6 Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta di AU.

## **Art. 7. Proprietà del software e dei dati**

7.1 AU è l'unico proprietario dei codici sorgenti del software, sviluppato dal Fornitore nell'ambito delle prestazioni oggetto di fornitura di cui all'Art.2, unitamente ai manuali ed alla documentazione prodotta e collaudata. AU acquisirà la proprietà dei codici sorgenti del software, sviluppato dal Fornitore nell'ambito delle prestazioni oggetto di fornitura di cui all'Art.2, unitamente ai manuali ed alla documentazione prodotta e collaudata a seguito del collaudo positivo e del versamento da parte di AU dei corrispettivi relativi alle attività in questione.

7.2 Al Fornitore, salvo diversi accordi, è espressamente vietato cedere a qualunque titolo a terzi, in tutto o in parte, il software realizzato specificatamente per AU al quale software si applicano le norme previste dal D.lgs. n. 518/1992 sui diritti di tutela del software.

7.3 È facoltà di AU consentire, in tutto o in parte, ad altro soggetto pubblico o privato di riutilizzare il software di cui al precedente comma 1.

7.4 AU ha la piena proprietà dei dati contenuti negli archivi e nelle basi dati del SII e pertanto è fatto assoluto divieto al Fornitore l'utilizzo di tali dati al di fuori della sede di AU e per finalità diverse da quelle indispensabili alla esecuzione del presente contratto.

## **Art. 8. Stati di avanzamento**

8.1 Per tutte le attività relative alla fornitura dei servizi di cui all'Art. 2, il Fornitore dovrà predisporre, entro i primi 15 (quindici) giorni lavorativi del mese successivo a quello di osservazione, una scheda di rendicontazione mensile riportante lo "Stato di avanzamento Lavori" (SAL) redatta conformemente a quanto contenuto nel paragrafo 8.4.4 del Capitolato Tecnico e concordata con AU al fine di consentire il controllo di tutte le attività in corso di realizzazione.

8.2 Tutti gli stati di avanzamento lavori sono soggetti ad approvazione da parte di AU. Nel caso di mancata approvazione, il Fornitore ha la facoltà di riportare sulla rendicontazione le proprie osservazioni.

## **Art. 9. Collaudi**

9.1 Non appena completata la realizzazione di ciascuna commessa, di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, nei termini previsti dal Piano esecutivo della fornitura di cui al precedente Art. 5.1, il Fornitore dovrà comunicare ad AU il "Pronti per il Collaudo" e concorderà con AU il Piano di collaudo contenente le modalità di esecuzione e di verifica dello stesso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico.

9.2 Il collaudo, a richiesta del Fornitore, potrà essere parziale, relativo ad una o più

attività della commessa. In tale eventualità si procederà informalmente al collaudo parziale, fermo restando il collaudo complessivo finale della commessa.

- 9.3 Il collaudo complessivo relativo a ciascuna commessa sarà effettuato da una Commissione di collaudo, nominata da AU, e verrà svolto con le modalità di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico congiuntamente al Fornitore. L'ambiente di prova ed il personale necessario saranno predisposti dal Fornitore cui faranno carico i relativi oneri.
- 9.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di "Pronti per il Collaudo" complessivo AU comunicherà al Fornitore eventuali modifiche al Piano di collaudo di cui al precedente comma 1, richieste dalla Commissione di collaudo, alle quali il Fornitore è tenuto ad aderire e verrà concordata la data di inizio del collaudo, da effettuare, in ogni caso entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti per il Collaudo".
- 9.5 Le operazioni relative al collaudo risulteranno da apposito verbale, di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico, che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Fornitore.
- 9.6 Qualora l'esito del primo collaudo complessivo di cui al precedente comma 5 risultasse negativo, il Fornitore dovrà eliminare i difetti accertati entro i termini fissati dalla Commissione che, comunque, non potranno essere superiori a 30 (trenta) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo. Tale procedura, fatte salve le penali di cui al successivo Art. 11, si ripeterà sino all'esito positivo del collaudo complessivo della commessa oggetto di collaudo.
- 9.7 Dalla data del collaudo complessivo con esito positivo di cui al precedente comma 5 decorre la garanzia di cui al successivo Art. 10.
- 9.8 Al completamento positivo delle attività di collaudo complessivo, il Fornitore dovrà consegnare ad AU la documentazione di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico.

## **Art. 10. Garanzia**

- 10.1 Il Fornitore dà garanzia per tutto il software realizzato e relativo ai servizi di cui all'Art. 2, lettere a), e c). Detta garanzia viene data per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data del verbale di collaudo complessivo positivo di ciascuna commessa di cui al precedente Art. 9.5.
- 10.2 La garanzia copre a titolo gratuito la manutenzione correttiva, di cui all'Art.2 lettera b), con cui si intende la rimozione degli eventuali errori di qualsiasi natura rimasti nei programmi o derivanti dalla loro integrazione nell'ambito della piattaforma del sistema realizzato. Essa copre, altresì, gli errori a causa dei quali i risultati delle elaborazioni risultino errati o comunque difformi da quanto previsto nell'analisi funzionale e nella documentazione consegnata dal Fornitore ed approvata da AU.
- 10.3 Il Fornitore, qualora si verifichi un malfunzionamento, si impegna ad intervenire e



ripristinare gratuitamente il corretto funzionamento del software ed eliminare le eventuali anomalie provocate sulle basi dati, nei tempi previsti per il livello di severità del malfunzionamento, nel documento Livelli di servizio e penali (Allegato "C.1").

## **Art. 11. Penali**

11.1 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui all'Art. 5.1 Piano esecutivo, e all'Art. 8.1 (SAL), per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale il cui importo è determinato come segue:

- € 500,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

11.2 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'Art. 5.3 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale il cui importo è determinato come segue:

- € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- € 1.500,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

11.3 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui all'Art. 9.6 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui importo è determinato come segue:

- € 2.000,00 per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo;
- € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato per tre volte, oltre all'applicazione delle penali, è facoltà di AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo Art. 22.

11.4 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui all'Art. 2 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta la durata del Contratto si impegna a mantenere livelli di servizio non inferiori a quelli indicati nell'Allegato "C".

11.5 AU, qualora si manifestino disservizi non previsti nell'ambito dei livelli di servizio (Allegato "C.1"), formula un "rilievo" al Fornitore che è tenuto ad intervenire per analizzare e rimuovere il disservizio stesso. Nel caso in cui il numero di rilievi formulati da AU nell'arco del trimestre sia superiore a 3, AU ha facoltà di applicare una penale di € 1.000.

11.6 Per ciascun servizio specificato nell'Allegato "C.1" è previsto un periodo della durata di tre mesi decorrenti dalla data di rilascio in esercizio del servizio stesso, durante il quale AU non applicherà le penali previste nell'Allegato in questione, al fine di consentire al Fornitore di portare lo specifico servizio nelle condizioni di regime.

- 11.7 Al termine dei tre mesi di cui al precedente punto 11.6 il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato "C.1" comporterà l'applicazione al Fornitore delle penali indicate nell'allegato stesso.
- 11.8 Il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie a rimuovere il disservizio, e non esclude o limita il diritto di AU al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell'Art.1382 codice civile.
- 11.9 La somma delle penali applicabili nell'intero periodo contrattuale, di cui all'Art. 3.2, non può essere superiore al tetto massimo del 10% dell'intero importo contrattuale di cui al successivo Art. 15. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superi il tetto massimo del 10%, AU si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 22.
- 11.10 Qualora AU rilevi che ci sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare calcolate secondo quanto disciplinato dal presente Contratto. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempimento. Qualora AU, sentito il Fornitore, ritenga comunque che l'inadempimento sussista, applicherà al Fornitore le penali conseguenti con le modalità di cui al successivo comma 11, ferma restando la facoltà per il Fornitore di valersi di quanto previsto al successivo Art. 24.
- 11.11 AU, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 18, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

## **Art. 12. Organi di gestione**

- 12.1 Il Fornitore dovrà nominare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto:
- Il Responsabile della fornitura, al quale AU farà riferimento per ogni problema riguardante la fornitura (quali il controllo degli stati di avanzamento, le attività amministrative del Contratto, la gestione delle eventuali penali, etc);
  - Il Responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dei servizi professionali di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.
- 12.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, sarà istituito un Comitato di Coordinamento, composto da AU e dal Fornitore, avente il compito di controllare l'avanzamento delle attività e di individuare le azioni necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi contrattuali in termini di tempi di esecuzione, di costi e di livelli di servizio.
- 12.3 Il Comitato di Coordinamento dovrà farsi carico della supervisione, del controllo e della corretta esecuzione delle attività di cui Art. 2, svolgendo le seguenti funzioni:

- controllo del rispetto di quanto previsto dal Piano esecutivo;
- supervisione delle attività progettuali e realizzative;
- analisi e valutazione dello "Stato Avanzamento Lavori";
- eventuali varianti in corso d'opera;
- non conformità;
- collaudi e parallelo;
- livelli di servizio.

### **Art. 13. Modalità di esecuzione della fornitura**

13.1 La modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'Art. 2 è quella riportata nel capitolo 8 del Capitolato tecnico integrato da quanto proposto nell'offerta tecnica del Fornitore e nel Piano esecutivo di cui al precedente Art. 5.1 e nei successivi aggiornamenti.

### **Art. 14. Piano dei fabbisogni**

14.1 I servizi di cui alla lettera a) dell'Art. 2, sono erogati a quantità e assumendo come unità di misura il Punto Funzione. AU utilizzerà detti servizi nel periodo contrattuale, progressivamente sino ad un massimale di 75.000 FP, calcolati con le modalità di cui al paragrafo 8.3 tecnico del Capitolato tecnico.

14.2 I servizi di cui alla lettera c) dell'Art. 2, sono erogati a quantità e assumendo come unità di misura il giorno lavorato per livello professionale. AU utilizzerà detti servizi nel periodo contrattuale, progressivamente sino ad un massimale di 2.500 giorni lavorati da un livello professionale B e 2.500 per livello professionale A, erogati con le modalità di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico.

14.3 Per i servizi di cui alla lettera a) e c) dell'Art. 2 AU indicherà nell'ambito dei SAL, una valutazione preliminare delle proprie esigenze per i mesi successivi. Detta valutazione, indicativa e non vincolante, ha l'obiettivo di consentire al Fornitore di rendere disponibili le risorse necessarie alla esecuzione degli interventi richiesti da AU.

14.4 I servizi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 vengono erogati con le procedure organizzative di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico.

14.5 Per le attività di cui al precedente comma 4, qualora la proposta del Fornitore di cui al paragrafo 8.1 lett. C) del Capitolato tecnico non sia accettata da AU, questo sarà libero di rivolgersi ad altro Fornitore, ovvero di provvedere con proprio personale senza che il Fornitore possa far valere nessun titolo di esclusività.

### **Art. 15. Corrispettivi**

15.1 Il corrispettivo dei servizi di cui alla lettera a) dell'Art.2, complessivamente stimato

per l'intera durata contrattuale, è pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA, ottenuto applicando al massimale di 75.000 FP il prezzo unitario di € \_\_\_\_\_, oltre IVA; tale corrispettivo complessivo è così riferito:

15.1.1 € \_\_\_\_\_, oltre IVA, ottenuto applicando il prezzo unitario sopra indicato al massimale di 15.000 FP, per i servizi di cui al punto a.1) dell'Art.2;

15.1.2 € \_\_\_\_\_, oltre IVA, ottenuto applicando il prezzo unitario sopra indicato al massimale di 60.000 FP, per i servizi di cui al punto a.2) dell'Art.2.

15.2 Il corrispettivo per i servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2, complessivamente stimato per l'intera durata contrattuale, è pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA, calcolato come somma dei corrispettivi mensili ottenuti moltiplicando il prezzo unitario di € \_\_\_\_\_ per il numero di FP stimati in esercizio, sui quali è erogato il servizio di manutenzione, come descritto al capitolo 6 del Capitolato tecnico. Tale corrispettivo complessivo è così ripartito:

15.2.1 € \_\_\_\_\_, oltre IVA, ottenuto applicando il prezzo unitario sopra indicato un numero medio di PF in esercizio stimato pari a 10.000, per i servizi di cui al punto b.1) dell'Art.2;

15.2.2 € \_\_\_\_\_, oltre IVA, ottenuto applicando il prezzo unitario sopra indicato un numero medio di PF in esercizio stimato pari a 20.000, per i servizi di cui al punto b.2) dell'Art.2.

15.3 Il corrispettivo complessivo dei servizi di cui alla lettera c) dell'Art. 2, stimato per l'intera durata contrattuale, pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA, ottenuto applicando al massimale di 2.500 giorni di lavoro di una figura di livello B il prezzo unitario di € \_\_\_\_\_, oltre IVA. Ed al massimale di 2.500 giorni di lavoro di livello C il prezzo unitario di € \_\_\_\_\_, oltre IVA.

15.4 Il corrispettivo complessivo massimo per l'intera fornitura di cui all'Art. 2 è, pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA.

15.5 Fermo restando l'importo massimo di cui sopra qualora lo sviluppo delle attività opzionali dovesse comportare una spesa superiore o inferiore a quella prevista per la realizzazione del servizio stesso, AU potrà, a suo insindacabile giudizio, operare una compensazione tra le diverse voci previste nel presente articolo.

## **Art. 16. Fatturazione**

16.1 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l'RTI, se applicabile) dei corrispettivi dei servizi di cui al precedente Art.15 avverrà nel modo seguente:

- per le commesse di sviluppo, di cui al paragrafo 8.1.1 del Capitolato, dopo il collaudo positivo, sulla base dei FP realizzati dal Fornitore e misurati da AU;
- per le commesse di assistenza tecnica di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato, mensilmente sulla base della rendicontazione dei giorni lavorati effettuata nei SAL;

- per le commesse di manutenzione adeguativa, di cui al paragrafo 8.1.3 del Capitolato, dopo il collaudo positivo, sulla base dei giorni lavorati e rendicontati e degli eventuali FP realizzati dal Fornitore;
- per i servizi di manutenzione correttiva, di cui al capitolo 6 del Capitolato tecnico, mensilmente, sulla base del numero, indicato nel SAL approvato da AU, dei FP in esercizio sui quali è erogato il servizio e che non sono in garanzia.

## **Art. 17. Pagamenti**

17.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui all'Art. 16 sarà effettuato da AU sulla base di fatture mensili emesse dal Fornitore (dai singoli componenti l'RTI, se applicabile) nei termini di cui all'articolo citato e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il protocollo ufficiale AU.

## **Art. 18. Garanzia dell'esatto adempimento**

18.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, ai sensi e nelle modalità indicate dall'Art. 103 D.Lgs. 50/2016, idonea garanzia a favore di AU

18.2 La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell'ultimo certificato di regolare esecuzione. Inoltre il Fornitore, al termine dell'efficacia della garanzia di cui sopra, dovrà prestare un'ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria il cui valore sarà indicato da AU valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.

18.3 Il fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.

18.4 La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

## **Art. 19. Sicurezza sul posto di lavoro**

19.1 Il Fornitore ha l'obbligo ad effettuare i Servizi richiesti, con le modalità e procedure adeguate dichiarando di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale in conformità con le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1 lettera a 2) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga, nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente contratto, ad adottare tutte le misure di sicurezza, i dispositivi, provvedimenti e mezzi personali di protezione prescritti dalla legge o resi necessari – secondo le particolarità del tipo di attività da svolgere, l'esperienza e la tecnica utilizzata – per tutelare l'integrità psico-fisica del personale di AU, oltre che del proprio personale.

Il Fornitore dichiara che, precedentemente alla stipula del contratto, è stato in ogni caso debitamente e ampiamente informato dal Committente in merito alla natura dell'Area di Lavoro dei Servizi da svolgere e dei rischi ad essi connessi e che ha altresì visionato e siglato per condivisione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - DUVRI Generale predisposto da AU, allegato alla presente.

Il Fornitore, inoltre, è l'unico responsabile nei confronti del proprio personale, dipendente e/o collaboratori del cui operato si avvalga per l'espletamento dei Servizi, degli obblighi ed oneri antiinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

Il Fornitore si impegna a consegnare ad AU, prima dell'inizio dei Servizi, e successivamente con scadenza mensile, copia delle scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro (LUL), riferite al personale impiegato dallo stesso per lo svolgimento dei Servizi di fornitura o del sub-appalto eventualmente autorizzato, informandolo di ogni eventuale successiva modifica e/o integrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge relative alla privacy ed ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.

Il Fornitore si rende disponibile a consegnare l'elenco scritto del proprio personale che svolgerà i Servizi, autorizzato ad accedere alla sede aziendale, completo degli estremi dei documenti comprovanti la regolare assunzione e posizione contributiva, nonché l'elenco di eventuali mezzi che accederanno nelle aree di lavoro della sede aziendale.

Tali elenchi dovranno di volta in volta essere aggiornati in caso di modifica del personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi e consegnato ad AU almeno 24 ore prima della modifica stessa.

Il Fornitore, infine, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, c. 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, a munire il personale presente giornalmente nell'area di lavoro interessata dai Servizi di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità di ciascun lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione ed in caso di sub-appalto la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta dell'autorizzazione stessa.

#### 19.2 *Costi della Sicurezza.*

Il Fornitore, come previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008, modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009, dichiara che i costi riferiti ai lavori oggetto del presente contratto ammontano agli importi di seguito riportati:

- Costi generici sostenuti per la messa in sicurezza del proprio personale (ad esempio riunione di informazione e coordinamento iniziale) pari a € 29,59

(ventinove/cinquantanove).

Il Fornitore, inoltre, nel sottoscrivere il presente contratto, si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi della sicurezza sia interni (dati dai rischi delle proprie attività) sia esterni (presenti nei luoghi di competenza del Committente nei quali si va ad operare) sono pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri, e di terzi di cui al presente Contratto di fornitura dei Servizi.

#### **Art. 20. Piano di trasferimento**

20.1 Il Fornitore si obbliga ad effettuare quanto previsto al paragrafo 8.7 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 21. Divieto di cessione – Subappalto**

21.1 In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalle legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.

21.2 E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/20016.

21.3 Qualora il Fornitore intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà depositare presso Acquirente Unico il relativo contratto di subappalto insieme alla certificazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.. Inoltre il Fornitore è tenuto a dimostrare il rispetto da parte del subappaltante delle condizioni di partecipazione di cui alla sezione III del bando di gara.

21.4 Il Fornitore, qualora affidi parte delle attività di cui all'Art. 2 a subappaltatori terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subappaltatori.

#### **Art. 22. Risoluzione**

22.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita (o diviene soggetta ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.

22.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con

efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

22.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità dallo stesso indicate, tutti i servizi di cui al precedente Art. 2 nello stato di realizzazione raggiunto e tutti i dati acquisiti negli archivi del SII fino alla data della risoluzione; nello specifico dovrà consegnare:

A) la seguente documentazione aggiornata alla data di conclusione anticipata:

1. documentazione che descrive l'architettura complessiva del SII;
2. documentazione che descrive l'ambiente di esercizio e le procedure operative delle applicazioni realizzate;
3. elenco e documentazione del software realizzato;
4. elenco e descrizione dettagliata delle banche dati realizzate.

B) il software prodotto per le applicazioni del SII (costituito da codici sorgente, eseguibili e librerie) nonché il contenuto degli archivi e delle basi dati, contrattualmente di proprietà di AU.

## **Art. 23. Forza maggiore**

23.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

## **Art. 24. Controversie**

24.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.

24.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.

24.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.



## **Art. 25. Riservatezza - segreto di ufficio**

- 25.1 Il personale del Fornitore o di suoi subappaltatori è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio per i documenti, i dati e le informazioni riservate trattate dal SII, ai sensi dell'Art.3 dell'allegato A della delibera ARERA del 17 novembre 2010 –ARG/com 201/10, secondo le indicazioni che verranno formulate da AU.
- 25.2 Le notizie e i dati relativi ai alla organizzazione ed all'attività di AU venuti a conoscenza del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.
- 25.3 I divieti di cui ai precedenti comma 1 e 2 sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in esecuzione del presente Contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.

## **Art. 26. Responsabilità civile**

- 26.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

## **Art. 27. Brevetti e diritti d'autore**

- 27.1 AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
- 27.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

## **Art. 28. RegISTRAZIONI – oneri fiscali**

- 28.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

## **Art. 29. Disposizioni generali**

- 29.1 Le parti convengono che gli obblighi derivanti dagli articoli 7 “Proprietà del software” e 25 “Riservatezza” sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.
- 29.2 Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
- 29.3 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.

## **Art. 30 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 30.1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG n.
- 30.2. Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.
- 30.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

## **31. VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016**

Il Fornitore, qualora non l'avesse già fatto in sede di offerta, è tenuto a registrarsi sul sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) -> servizi ad accesso riservato -> avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) , della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della ex-AVCP, ora ANAC.

Il Fornitore dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà indicare al sistema il CIG relativo al presente Contratto ed il sistema rilascerà un “PASSOE” da inviare ad AU. Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di AU.

## **32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

Con la sottoscrizione della presente il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it).

Con la stipula della presente il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso.

### **Art. 33. Elezione di domicilio**

33.1. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU:.....; (ii) quanto al Fornitore: .....,

33.2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Per il Fornitore

\_\_\_\_\_  
Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 7 (Proprietà del software), Art. 9 (Collaudi), Art. 10 (Garanzia) Art. 11 (Penali), Art. 15 Corrispettivi per la parte relativa alla compensazione), Art. 17 Pagamenti, Art. 20 Piano di Trasferimento, Art. 27

Brevetti e diritti d'autore, Art. 21 (Divieto di cessione - subfornitori), Art. 22 (Risoluzione), Art. 24 (Controversie), Art. 25 (Riservatezza), Art. 28 Registrazione – oneri fiscali.

Letto approvato e sottoscritto

---

Per il Fornitore

Roma, lì \_\_\_\_\_